



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto: Regolamento di competenza.

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Raffaele Gaetano Antonio FRASCA Presidente -

Emilio IANNELLO

Consigliere -

R.G.N. 01905/2024

Raffaele ROSSI

Consigliere -

Paolo SPAZIANI

Consigliere Rel.

Salvatore SAIJA

Consigliere -

Cron.

CC - 01/10/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 01905/2024 R.G.,
proposto da

Pat Multienergy s.p.a. (già Petrolifera Adriatica s.p.a.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'Avv.

, in virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv.

, in virtù di procura allegata alla scrittura

difensiva;

-resistente-

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 869/2023, depositata il 12
dicembre 2023;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre



2024 dal Consigliere Paolo Spaziani;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Olga Pirone, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia.

Rilevato che:

1. la società Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. (già Stazione di Servizio Santa Lucia di Fantini C. e C. s.n.c.), quale contraente ceduta del contratto di fornitura di carburante precedentemente concluso con la Esso Italiana s.r.l. e da questa trasferito alla Petrolifera Adriatica s.p.a. (poi divenuta Pad Multienergy s.p.a.) – sulla premessa che nel periodo giugno 2017/febbraio 2018 aveva maturato un credito restitutorio di Euro 31.785,90 per mancata applicazione, da parte della cessionaria, degli sconti sul prezzo del carburante già convenuti con la cedente e che per tale credito aveva emesso una serie di note di debito/fatture in data 9 aprile 2018 – chiese al Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente;

il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2018, fu opposto da Pad Multienergy s.p.a. con citazione notificata l'11 agosto successivo, con la quale l'opponente eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Brescia, luogo in cui essa società aveva sede;

il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la provvisoria esecutività del decreto opposto, con sentenza dell'8 luglio 2021 accolse l'eccezione, revocò il provvedimento monitorio e declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Brescia, senza però provvedere sulla domanda restitutoria proposta dall'opponente Pad Multienergy s.p.a., che aveva pagato alla ingiungente-opposta la somma di Euro 36.760,76, in ragione del carattere provvisoriamente esecutivo del decreto;

2. non essendo stato riassunto il giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, al fine di ottenere la restituzione della somma pagata, Pad Multienergy s.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Prato (luogo della sede



della società somministrata) un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima;

il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Prato l' 8 febbraio 2022, fu opposto dalla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. con citazione notificata l'8 aprile successivo, con la quale l'opponente, oltre ad invocare l'accertamento del proprio diritto a trattenere la somma chiestale in restituzione (in forza delle note di debito/fatture del 9 aprile 2018) eccepì preliminarmente la continenza della causa in quella pendente presso il Tribunale di Brescia, di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore il 28 giugno 2021, dell'importo di Euro 49.925,86 oltre accessori, chiesto ed ottenuto nei confronti della Pad Multienergy s.p.a. per conseguire il pagamento del credito asseritamente maturato nel periodo marzo 2018/ottobre 2019, sempre in ragione della mancata applicazione, sul prezzo del carburante oggetto della fornitura, degli sconti previsti nell'accordo aziendale;

3. costituitasi la società opposta, il Tribunale di Prato ha pronunciato la sentenza 12 dicembre 2023, n. 869, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Brescia, competente per continenza, al quale ha rimesso le parti con termine di trenta giorni per la riassunzione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso l'8 febbraio 2022 a favore di Pad Multienergy s.p.a.;

4. quest'ultima propone ricorso per regolamento di competenza, sulla base di un unico, articolato motivo;

la Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. resiste con scrittura difensiva, depositata ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;

il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il motivo di ricorso viene denunciata la «*violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 19 e 39 cod. proc. civ.*»;



la società Pad Multienergy s.p.a. censura la pronuncia impugnata per aver reputato che tra il giudizio pendente presso il Tribunale di Prato (introdotto con domanda monitoria della società fornitrice per la restituzione, ex art. 336 cod. proc. civ., di una somma pagata in forza di un precedente decreto ingiuntivo poi revocato) e il giudizio pendente presso il Tribunale di Brescia, giudice preventivamente adito (giudizio introdotto con domanda monitoria della società somministrata per il pagamento di un credito asseritamente derivato dal contratto di fornitura), sussistesse un rapporto di continenza; ciò, sull'assunto (reputato erroneo dalla ricorrente) che *«le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta davanti al Tribunale di Brescia, che ha come causa petendi il rapporto sostanziale intercorso tra le odierne parti, costituiscono il necessario presupposto, in virtù di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo qui introdotto, avente come causa petendi l'indebito oggettivo conseguente alla caducazione del titolo del pagamento eseguito, titolo a sua volta fondato sul medesimo rapporto sostanziale»* (pag.5 della sentenza impugnata);

sostiene la società Pad Multienergy che, al contrario, la domanda monitoria da essa proposta (azione di ripetizione di indebitto oggettivo fondata sulla caducazione del titolo che aveva giustificato il pagamento) sarebbe completamente diversa, sia in termini di *petitum* che di *causa petendi*, da quella formulata, sempre in via monitoria, dalla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l., basata sul preteso inadempimento del contratto di fornitura;

diversamente da quanto reputato dalla sentenza impugnata, non sussisterebbe, dunque, il rapporto di continenza tra le due domande, sicché il Tribunale di Prato, competente ex art. 19 cod. proc. civ., quale giudice del luogo in cui aveva sede la società convenuta con la domanda monitoria, non avrebbe dovuto abdicare alla propria cognizione sulla causa di opposizione da questa introdotta, anche in osservanza del disposto di cui all'art. 645 cod. proc. civ., attributivo di una competenza funzionale inderogabile, non modificabile per ragioni di litispendenza, continenza o connessione;

2. il ricorso per regolamento di competenza è infondato;



2.1. secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte – suggellato dalle Sezioni Unite – la relazione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di *personae* e di *causae petendi* e differenza quantitativa di *petitum* (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di *causae petendi*, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888);

nel caso in esame, ricorre proprio l'ipotesi della "continenza per specularità", atteso che, sotto il profilo sostanziale, il riconoscimento della fondatezza della pretesa della Stazione di Servizio s.r.l. escluderebbe quella della pretesa restitutiva della Pad Multienergy s.p.a.;

2.2. rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande, va tuttavia ricordato che la traslazione della causa per continenza avviene, in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta (art. 38, secondo comma, cod. civ.);

nel caso di specie, tale competenza sussiste, in quanto il Tribunale di Brescia è territorialmente competente, sulla base dei criteri di collegamento previsti dai fori ordinari (artt. 19 e 20 cod. proc. civ.), per entrambe le domande;

2.3. non osta, poi, alla traslazione della causa proposta successivamente verso il giudice preventivamente adito, il disposto dell'art.645 cod. proc. civ.: invero, la continenza di cause non è idonea a



spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e disporre la caducazione dello stesso; conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e fissare il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti ad esso (Cass., Sez. Un., 23/07/2001, n. 10011; Cass.21/01/2003, n. 854; Cass.14/07/2011, n.15532);

3. correttamente, pertanto, il Tribunale di Prato, quale giudice successivamente adito, pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo, ha dichiarato la continenza e fissato il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Brescia;

il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza del Tribunale di Brescia;

4. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Per Questi Motivi

La Corte dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Brescia; condanna la Pad Multienergy s.p.a. a rimborsare alla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;



C.C. 01/10/2024
r.g.n. 01905/2024
Pres. Frasca
Est. Spaziani

Numero registro generale 1905/2024

Numero sezionale 3130/2024

Numero di raccolta generale 29441/2024

Data pubblicazione 14/11/2024

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 1° ottobre 2024.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio FRASCA

